Il Sole 24 ORE

diffusione:83025
tiratura:122650

COLLABORATORI

Ai rider dispositivi di protezione contro il coronavirus

Secondo il Tribunale di Firenze vanno tutelati come i subordinati

Luca Failla

Il Tribunale di Firenze (con decreto inaudita altera parte del 1° aprile 2020) ha ordinato a un datore di lavoro di dotare i rider o ciclofattorini (collaboratori autonomi) dei dispositivi di protezione individuale per l'emergenza Covid-19 (guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino oltre ovviamente alle mascherine, spesso introvabili ancora per molti, compresi i medici e sanitari oggi in prima linea).

Alla base del provvedimento vi è - secondo il Tribunale - che il collaboratore, seppure sia qualificabile come autonomo, vada comunque tutelato come se fosse subordinato, e ciò in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, secondo cui al collaboratore etero-organizzato si devono applicare le norme previste per il lavoro subordinato, come ricordato dalla Cassazione con la sentenza 1663/2020. Da qui, l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro subordinato, in particolare la disciplina del testo unico in materia di salute e sicurezza (e ancora prima l'articolo 2087 del codice civile si potrebbe aggiungere).

Così facendo il Tribunale di Firenze consolida la strada già avviata da quello di Torino e confermata dalla Cassazione, della applicazione generalizzata ai collaboratori autonomi etero-organizzati (oggi i rider, domani altri) della normativa prevista per il diverso caso del rapporto di lavoro subordinato: nel caso Foodora la parte economica, qui oltre tutto in via d'urgenza la normativa in materia di salute e sicurezza.

È certo che la situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il Paese può forse avere influito nel caso di specie ma va detto che il provvedimento in esame pare poggiare su basi normative ormai solide, addirittura duplici: da un lato la previsione dell'articolo 2 del Dlgs 81/2015 in tema di etero-organizzazione (seppure sotto il profilo del fumus boni iuris e suscettibile di diversa valutazione nel prosieguo) dall'altro la previsione specifica contenuta nell'articolo 47 bis e seguenti del Dlgs 81/2015, secondo cui, pure a prescindere dalla disciplina degli etero-organizzati, il committente è tenuto nei confronti dei lavoratori (autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, secondo la definizione) a propria cura e spese, al rispetto del Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non è dato sapere al momento se il contraddittorio con l'azienda (mancato in questa fase urgentissima ma doveroso nella fase successiva) potrà mutare l'esito della questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE
Cigd secondo il Dl 9/2020 anche ai datori con più di 5 e fino a 15 dipendenti

Su quotidiano lavoro. ilsole24ore.com